



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA NICOLA DA BORBONA – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
sito internet www.comune.borbona.rieti.it – email utborbona@alice.it

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Vendita materiale legnoso ritraibile dal loc. “Monte Pizzaro Vallemare – Lotto 1 “

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO

A) CONDIZIONI GENERALI

- art. 1. Il Comune di Borbona , Via Vallicine 2 -02010- Borbona (Ri) , indirizzo pec di riferimento tributi.borbona@anutel.it pone in vendita in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 2016; il materiale legnoso ritraibile dal bosco in loc. Monte Pizzaro-Vallemare . La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente gli elaborati grafici e relazionali redatti dai progettisti di taglio d.ri Tomao e Quatrini , allegati all'avviso d'asta . Il presente capitolato, costituisce e costituirà, integrato con l'offerta economica del deliberatario, parte integrante e sostanziale del contratto di vendita , sta stipularsi comunque in forma scritta.
- art. 2. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di € 21.209,55 . La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'esbosco, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L'Ente venditore all'atto della consegna garantisce solamente i confini ma non garantisce la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi, né la transitabilità delle piste di accesso e interne. Eventuali lavori di sistemazione delle medesime faranno, con le relative procedure autorizzative, carico al deliberatario;
- art. 3. Il pagamento del bosco avverrà in due rate: la prima, pari al 50% dell'importo offerto meno la cauzione provvisoria versata , da versarsi , secondo le modalità specificate dal Comune con apposita richiesta, entro la data fissata per la stipula del contratto, la seconda, pari al residuo 50% allorché la seconda l'aggiudicatario avrà tagliato la metà del bosco , e comunque entro diciotto mesi dalla stipulazione del contratto;

- art. 4. Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da legna da ardere. La delimitazione delle singole particelle forestali è avvenuta tramite strumentazione GPS, contrassegnando i fusti posti lungo il confine con un doppio anello blu di vernice indelebile. Nei tratti in cui il limite delle particelle è risultato coincidente con evidenti elementi fisiografici, sono stati contrassegnati solamente i primi fusti indicativi della direzione seguita dal confine. Gli elementi identificativi dei confini delle particelle sono sintetizzati nella Tabella 4 riportata nella relazione tecnica del progetto di taglio di cui all'art. 1;
- art. 5. La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta. L'asta sarà tenuta quale autorità aggiudicante, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con l'assistenza di due testimoni. In caso di gara deserta, l'Amministrazione si riserva di procedere a trattativa privata nelle forme ammesse dalla Legge.
- art. 6. Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare i documenti e le certificazioni indicate nell'avviso di vendita. Il Comune si riserva di verificare la sussistenza di requisiti eventualmente autocertificati, attingendo le corrispondenti documentazioni dimostrative.
- art. 7. L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad alcun indennizzo di sorta.
- art. 8. Con la notifica della Determinazione di aggiudicazione definitiva il concorrente resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando non sia stipulato il contratto di vendita. Pertanto la Determinazione di aggiudicazione definitiva non tiene luogo di contratto di vendita. Il contratto, stipulato in forma scritta, verrà stipulato entro gg. 30 dall'apposita convocazione effettuata dal Comune all'indirizzo PEC dell'aggiudicatari. Ove, alla data fissata per la stipula, l'aggiudicatario non si presentasse per la sottoscrizione o non presentasse la documentazione richiesta, il Comune avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva, incamerare definitivamente la cauzione di cui all'art 7 del Bando e procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad aggiudicare la vendita al secondo classificato ovvero procedere con un nuovo esperimento di aggiudicazione;
- art. 9. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà A) produrre garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, per importo garantito pari al 50% dell'importo offerto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contratto medesimo, valida sino alla data di collaudo dei lavori. Detta polizza dovrà prevedere l'esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e potrà essere incamerata, per qualsiasi inadempimento alle pattuizioni stabilite dal presente Bando, dal progetto, dal capitolato d'oneri e dal contratto. La medesima verrà svincolata automaticamente con l'approvazione del collaudo o, ove tale attività non fosse svolta, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. b) depositare, con le modalità richieste, le somme attinenti le spese di contratto e di bollo, che sono tutte a totale carico dell'aggiudicatario.
- art. 10. All'atto della stipulazione del contratto il contraente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- art. 11. Il contraente aggiudicatario è tenuto al rispetto integrale delle quantità di prelievo e delle prescrizioni tecniche contenute nel progetto e nel presente: al fine di verificare, anche in corso di taglio, eventuali violazioni a dette prescrizioni

nonché , in generale , a quanto prescritto dalla L.R. 39/2002 e dal regolamento 7/2005 e successive modificazioni ed integrazioni , il Comune nominerà, prima dell'avvio delle operazioni di taglio, un tecnico con funzioni di incaricato della sorveglianza ed al collaudo, d'ora in avanti denominato "Sorveglianza" . Detto tecnico avrà facoltà di accedere, per conto del Comune, al bosco ed al cantiere di taglio,tutte le volte che il Comune medesimo lo riterrà necessario, anche senza previamente avvertire l'Impresa, la quale dovrà consentire al medesimo l'accesso ai luoghi di lavoro al fine di esperire l'accertamento. Il tecnico avrà unicamente la funzione di riferire al Comune in merito ad eventuali violazioni del presente disciplinare e di effettuare la stima dei danni ai sensi delle vigenti norme forestali, al fine di consentire al medesimo di esperire le attività a tutela del bene demaniale, ivi compresa la segnalazione agli organi di polizia forestale. Il medesimo non avrà obbligo di riferirsi o impartire prescrizioni od ordini all'impresa assegnataria, ne la sua funzione potrà configurarsi come Direzione dei Lavori forestali .

- art. 12. Nello stesso contratto o con separata comunicazione il Comune , a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, convocherà a mezzo di PEC , una volta ottenute le autorizzazioni relative ai sensi delle vigenti norme forestali , l'impresa per la consegna del bosco . Detta consegna avverrà comunque non oltre 20 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. Nel verbale di consegna il Comune indicherà il tecnico incaricato della sorveglianza e copia di tale verbale verrà notificata a tale tecnico.Il Comune sarà rappresentato in fase di consegna dal Responsabile Unico del Procedimento o da soggetto suo delegato, mentre l'assegnatario dovrà necessariamente essere rappresentato dal titolare o legale rappresentante della ditta o da uso procuratore munito di procura generale o speciale.
- art. 13. Ove l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il predetto verbale o non si presentasse a prendere in consegna il bosco, l'Amministrazione avrà facoltà di convocare il medesimo entro i successivi 10 giorni per procedere ad un secondo tentativo di consegna . Ove anche in tal caso l'assegnatario non si presentasse , l'Amministrazione avrà facoltà di risolversi dal contratto in danno e di incamerare a titolo di penale la somma di €. 5.000,00 ;,
- art. 14. L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali ed alla stazione locale competente per il territorio.
- art. 15. Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro 24 mesi dalla data della consegna e comunque, entro e non oltre, 24 (ventiquattro) mesi dalla data di autorizzazione della Provincia di Rieti . Il legname e la legna non tagliati oggetto della vendita e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.
- art. 16. La proroga dei termini dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, due mesi prima dello scadere dei termini stessi. La proroga dei termini, qualora dovuta a fatto imputabile all'appaltatore , comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo pari al 2% dell'importo di vendita per ogni mese di proroga richiesto oltre il 6° . Il decorso del termine non sarà interrotto da inconvenienti meteorologici.
- art. 17. L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente

all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di erogare una penale di €. 5.000,00 da attingersi anche tramite incameramento della garanzia fideiussoaria;

- art. 18. L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato sia delle prescrizioni progettuali, autorizzative e nel rispetto del Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005.
- art. 19. Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della stessa, l'incaricato della sorveglianza, ove svolgesse su incarico del Comune , la verifica dell'andamento dei lavori, procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, di un eventuale rappresentante dell'Ente e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli organi competenti per la vigilanza daranno luogo alle sanzioni amministrative.
- art. 20. E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.
- art. 21. Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti ,a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso della Sorveglianza al taglio dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le eventuali piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.
- art. 22. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui all'art. 37.
- art. 23. Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, per il rilascio di matricine non marcate aventi un diametro inferiore a quello medio , l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n. 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa. La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penalità stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n. 44 del 12 settembre 1994.
- art. 24. La Sorveglianza al taglio previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso

di ritorno o via PEC all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli organi preposti alla vigilanza, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Le medesime facoltà vengono attribuite all'Amministrazione Comunale, qualora gli organi di polizia o l'autorità giudiziaria rilevassero gravi inadempimenti alle norme .

- art. 25. Al verificarsi dei casi di cui sopra si dà il crisma del grave inadempimento contrattuale, con la conseguenza facoltà di risoluzione o rescissione in danno del contratto, ed incameramento della polizza
In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta dalla Sorveglianza al taglio salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo;
- art. 26. Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 7/2005 in merito al periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e alle penali da corrispondere per le eventuali infrazioni.
- art. 27. L'aggiudicatario è obbligato: a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente; b) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; c) a posizionare cartelli del cantiere di taglio ed esbosco su tutti gli accessi dell'area stessa; d) a mettere in sicurezza il passaggio delle vie pubbliche che eventualmente costeggiassero il bosco, rispetto ad eventuali turisti di passaggio; e) a sistemare , attingendo a propria cura e spese , le autorizzazioni eventualmente necessarie dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico, la viabilità forestale prima, durante e dopo l'intervento garantendo la manutenzione di un piano viario funzionale e l'allontanamento delle acque meteoriche nei tratti in pendenza anche attraverso traverse e scoline; f) a nominare un responsabile delle operazioni di taglio con la qualifica di dottore agronomo o forestale abilitato che garantirà i rapporti con la sorveglianza al taglio dell'Ente appaltante; g) ad esonerare e rilevare comunque l'Ente e la sorveglianza al taglio anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dalle attività di utilizzazione, esbosco e qualsiasi utilizzo dei predetti passaggi, vie, ecc.
- art. 28. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine di ultimazione stabilito dal presente Capitolato d'Oneri: la rimozione di tali eventuali manufatti è condizione per lo svincolo delle cauzioni.
- art. 29. La carbonizzazione è permessa con le modalità stabilite dall'art. 72 del R.R. n. 7/2005. Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla Sorveglianza al taglio. Per ogni cento metri lineari di via aperta o ampliata senza autorizzazione, l'aggiudicatario pagherà una penale di cui all'art. 37
- art. 30. Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie altrimenti incorrerà nelle sanzioni e nell'indennizzo del danno all'ente proprietario

- art. 31. Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.
- art. 32. Tale chiusura potrà essere anticipata con eventuale comunicazione raccomandata all'Ente, alla Sorveglianza al taglio ed al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali . In tale caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale raccomandata. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da *tecnico da nominare* avente idonei competenze tecniche e da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Comando Provinciale del corpo dei Carabinieri Forestali.
- art. 33. L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.
- art. 34. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.
- art. 35. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra. L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.
- art. 36. Avvenuto il collaudo il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che il Collaudatore abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il deposito degli art. 34 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.
- art. 37. Le penali comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni, nei riguardi del Comune, ferme restando le sanzioni che la legge e l'autorità dovessero stabilire per comportamenti di utilizzo diversi da quelli previsti per Legge : 1- taglio di piante, polloni e/o matricine, diverse dal castagno € 50,00 cadauna; 2- taglio di piante, polloni e/o matricine, con anello, doppio anello o comunque da preservare al taglio € 50,00 cadauna; 3- rilascio di matricine non marcate avente diametro inferiore a quello medio € 50,00 cadauna; 4- danneggiamento di ceppaia o dei riscoppi € 30,00 cadauna; 5- danneggiamento di novellame € 30,00 a metro quadro; 6- apertura di pista con movimento terra o ampliamento

di piste esistenti senza autorizzazione : € 100,00 a metro lineare; 7- mancata sistemazione, ripristino e/o danneggiamento piste esistenti € 100,00 a metro lineare.

art. 38. La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

art. 39. Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Reg. n. 827 del 23/05/1924, nonché, quelle regionali vigenti in tema di utilizzazione del patrimonio forestale ;

 il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Giuseppe Gregori